

ALLEGATO**MISURA DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E DEI COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTA IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE.****PARTE FISSA DELL'INDENNITA' MENSILE:**

Un importo lordo pari ad Euro **720,00** equivalenti ad Euro **8.640,00** annui per ogni addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta Regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Modalità di erogazione: nel mese di competenza.

PARTE VARIABILE DELL'INDENNITA' MENSILE:

Tale somma verrà integrata da una somma variabile in relazione al numero totale di ore in supero al normale orario di lavoro effettuate da ogni addetto nel corso dell'anno di riferimento, secondo i seguenti scaglioni

Ore in supero al normale orario di lavoro effettuate nell'anno da ogni addetto	Importo mensile Euro	Importo annuale Euro
da 000 a 600	0	0
da 601 a 650	60,00	720,00
da 651	150,00	1800,00

Modalità di erogazione: entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento.

ULTERIORE INTEGRAZIONE

A prescindere dagli importi variabili sopra indicati, sarà possibile, esclusivamente a seguito di opportuna attestazione motivata dell'amministratore a cui è assegnato l'addetto, una ulteriore integrazione relativa a maggior disagio per un valore massimo pari a Euro **1.260** annuali ed Euro **105,00** lordi, rapportata ai mesi di assegnazione dell'attività in oggetto, il valore dell'integrazione è quantificato in relazione al numero di chilometri percorsi con l'automezzo in dotazione secondo la seguente graduazione:

Chilometri percorsi	Importo mensile Euro	Importo annuale Euro
da 10.000 a 19.999	63,00	756,00
da 20.000 a 39.999	84,00	1008,00
Oltre 40.000	105,00	1260,00

Per l'autista addetto all'Ufficio di Roma, l'eventuale attestazione della esistenza delle condizioni di cui sopra sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale.

Modalità di erogazione: entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento.

Gli importi relativi all'indennità mensile per la parte fissa e per le parti variabili sono da considerarsi nei valori lordi al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione regionale.